



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**

### COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 16 MARZO 2015

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 13 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n.88 della Società A.S.D. CAULONIA 2006**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015( ammenda € 300,00, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente CAGLIUSO Francesco fino al 4/5/2015, squalifica dell'allenatore SCIDA' Luciano fino al 1/4/2015 ).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo proposto avverso la squalifica inflitta fino all'01/04/2015 all'allenatore Scidà Luciano, non essendo impugnabili le squalifiche dei tecnici fino ad un mese, ex art.45, comma 3/b, del C.G.S.;  
che i fatti per come narrati dall'arbitro sono stati accertati;  
tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi appare conforme a giustizia ridurre sia l'inibizione inflitta al dirigente Cagliuso Francesco che l'ammenda irrogata alla reclamante;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

- dichiarare l'inammissibilità del reclamo avverso la squalifica dell'allenatore SCIDÀ Luciano per i motivi di cui in premessa;
  - ridurre l'inibizione a svolgere ogni attività al dirigente CAGLIUSO Francesco fino a tutto il 12 APRILE 2015;
  - ridurre l'ammenda a carico della reclamante ad € 150,00.
- dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.89 della Società U.S. BIVONGI PAZZANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (omologazione risultato gara U.S. BIVONGI PAZZANO – U.S.D. MAMMOLA del 25.1.2015).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

## RILEVA

in primo grado l'odierna reclamante si doleva della posizione irregolare del calciatore Monteverde Matteo non tesserato per l'U.S.D. Mammola che avrebbe dovuto comportare la punizione sportiva della gara in epigrafe per la U.S.D. Mammola.

Il giudice sportivo rigettava il predetto reclamo sul presupposto che la gara avesse avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa aveva partecipato Monteverde Matteo Junior regolarmente tesserato per il Mammola.

In secondo grado la reclamante insiste nel reclamo riconoscendo sostanzialmente che Monteverde Matteo e Monteverde Matteo Junior siano identica persona ma argomentando che la stessa sarebbe tesserata per due distinte società (l'U.S. Gioiosa Jonica e l'U.S.D. Mammola).

Controdeduce la società Mammola affermando che il reclamo è inammissibile avendo la reclamante cambiato radicalmente i motivi del gravame rispetto a quanto dedotto in primo grado.

L'obiezione della controdeducente è formalmente fondata in quanto, nel presente grado di giudizio è stata mutata la ragione su cui la domanda si fonda e lo stesso "titolo", doppio tesseramento e non più carenza dello stesso, producendo, tra l'altro, nuove prove documentali e fotografiche.

Il reclamo, pertanto, va rigettato.

Gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza.

## P.Q.M.

rigetta il reclamo;

dispone incamerarsi la tassa;

rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

**RECLAMO n.90 della Società A.S.D. REAL SAN LUCIDO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.31 SGS del 20.2.2015 (inibizione a svolgere ogni attività del dirigente CIRILLO Giovanni fino al 20.4.2015).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Olympic Tirreno 2012 – A.S.D. Real San Lucido del 16/02/2015, risulta che l'assistente di parte della società San Lucido, Cirillo Giovanni, veniva allontanato dal terreno di gioco poiché entrava abusivamente in campo, riferisce l'arbitro testualmente, "offendendomi e buttandomi la bandierina nelle mani".

Il Giudice Sportivo Territoriale ha inibito il suddetto dirigente a svolgere ogni attività fino al 20/04/2015 (cfr. C.U. n.31G del 20/02/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza-Settore Giovanile).

Avverso la suddetta sanzione, propone reclamo la società A.S.D. Real San Lucido, sostenendo che il Cirillo sarebbe entrato in campo solo "per soccorrere un giovanissimo atleta accasciatosi sul terreno di gioco", senza, tuttavia, porre in essere il comportamento addebitatogli dall'arbitro nel proprio referto.

I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, del C.G.S).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti ascritti al Cirillo, appare conforme a giustizia ridurre l'inibizione;

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente CIRILLO Giovanni fino a tutto il 05 APRILE 2015.

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**RECLAMO n.91 della Società A.S.D. FAGNANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 19.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. FAGNANO – A.S.D. REAL GRISOLIA CALCIO dell'8.2.2015 con il punteggio di 0 – 3, squalifica dirigente accompagnatore Pasqualino ARDIS fino al 19.3.2015).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la posizione irregolare di un proprio calciatore nella gara in epigrafe.

Nello specifico il calciatore Alex De Rose (nato il 30.6.1999) non aveva ottenuto l'autorizzazione all'attività agonistica ai sensi dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F..

Il reclamo non si fonda, tuttavia, sul merito della decisione ma sull'inammissibilità o improcedibilità del reclamo di prima istanza del Real Grisolia in quanto recante firma apocrifa non appartenente cioè al presidente della società, Massimo Crusco.

Il reclamo è infondato in quanto la comparazione tra detta firma e quelle depositate agli atti del Comitato induce a ritenere che le stesse siano tutte riferibili ad identico soggetto ed in particolare il Presidente del Grisolia, Massimo Crusco.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi